

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 404/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un nuovo metodo per la determinazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli di categoria N₁ omologati con un sistema a più fasi (in appresso, «veicoli omologati in più fasi»). Il nuovo metodo sarà applicato a partire dal 1° gennaio 2014, ma può essere applicato su base volontaria già dal 1° gennaio 2013.
- (2) L'allegato II, parte B, punto 7, del regolamento (UE) n. 510/2011 stabilisce che le emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli completati siano attribuite al costruttore del veicolo base. Ciò presuppone che i veicoli completati (omologati in più fasi) siano riconoscibili nella procedura di monitoraggio e che il costruttore del veicolo base possa essere identificato, ma anche che alcuni dati relativi al veicolo base siano determinati a norma della metodologia di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008.
- (3) I costruttori del veicolo di base possono verificare, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 510/2011, i dati relativi ai veicoli omologati in più fasi sulla base dei quali sono calcolati i loro obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂. È pertanto opportuno fornire i pertinenti parametri di dati per garantire che tale verifica possa essere eseguita in modo efficace.
- (4) La metodologia di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 si applica ai veicoli incompleti e completati. Tuttavia, nel caso in cui un veicolo completo sia ulteriormente trasformato prima della prima immatricolazione, è opportuno chiarire che per il calcolo degli obiettivi per le emissioni specifiche occorre monitorare e tenere conto della massa in ordine di marcia e delle emissioni di CO₂ del veicolo completo utilizzato come veicolo di base.

⁽¹⁾ GUL 145 del 31.5.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

- (5) È necessario precisare ulteriormente i dati che dovrebbero essere forniti al fine di garantire che il livello delle emissioni di CO₂ di veicoli omologati in più fasi possano essere monitorati e verificati in modo adeguato ed efficiente.
- (6) I veicoli sono individuati per mezzo di un numero di identificazione, vale a dire un codice alfanumerico assegnato al veicolo dal costruttore in conformità del regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione ⁽¹⁾. La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ prevede, nell'allegato XVII, sezione 4, che, come regola di base, il numero di identificazione del veicolo di base sia mantenuto durante le successive fasi del procedimento di omologazione per garantirne la rintracciabilità. Mediante il numero di identificazione dovrebbe pertanto essere possibile stabilire un nesso tra il veicolo completato e un veicolo di base e determinare quindi il costruttore del veicolo di base responsabile delle emissioni di CO₂. Inoltre, il numero di identificazione dovrebbe consentire al costruttore del veicolo di base di verificare i dati relativi al veicolo base. Poiché non vi sono altri parametri da cui si possa evincere tale nesso, è opportuno chiedere agli Stati membri di monitorare e comunicare alla Commissione i numeri di identificazione di veicoli N₁ di nuova immatricolazione attraverso il sistema di raccolta dati dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA).
- (7) Al fine di calcolare gli obiettivi per le emissioni specifiche in relazione ai veicoli omologati in più fasi, in conformità con il regolamento (UE) n. 510/2011, allegato II, parte B, punto 7, è necessario considerare la massa aggiunta standard, determinata conformemente al regolamento (CE) n. 692/2008, allegato XII, punto 5.3. Ciò presuppone il monitoraggio e la comunicazione della massa in ordine di marcia del veicolo di base e della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di tale veicolo, con cui è possibile determinare la massa aggiunta standard, o, in alternativa, il monitoraggio e la comunicazione della stessa massa aggiunta standard. Inoltre, al fine di determinare se un veicolo omologato in più fasi rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011, è necessario verificare che la massa di riferimento del veicolo completato non superi i limiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (8) Se gli Stati membri non sono in grado di fornire tutti i parametri necessari a norma del regolamento (UE) n. 510/2011, allegato II, a causa della configurazione del loro sistema di registrazione dei dati relativi ai veicoli commerciali leggeri nuovi, tali parametri possono essere forniti dai costruttori interessati nel quadro della notifica di cui al regolamento (UE) n. 510/2011, articolo 8, paragrafo 5.
- (9) Per lo stesso motivo i costruttori possono, in conformità del regolamento (UE) n. 293/2012 ⁽³⁾, fornire alla Commissione e al SEE i numeri di identificazione che hanno assegnato ai veicoli venduti nell'anno civile precedente o per cui in quell'anno è stata rilasciata una garanzia.
- (10) In seguito all'immatricolazione di un veicolo ai fini della sua messa in circolazione su strada, i numeri di identificazione possono essere collegati a una serie di dati che consentono di identificare il proprietario del veicolo. Il numero di identificazione in sé, tuttavia, non è un vettore di dati personali e il trattamento dei dati ai fini del regolamento (UE) n. 510/2011 non richiede né l'accesso a dati personali correlati né il loro trattamento. Il monitoraggio e la comunicazione di numeri di identificazione non sono pertanto considerati come trattamento di dati personali che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ o del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Tuttavia, si riconosce che i numeri di identificazione possono essere considerati dati sensibili, tra l'altro per quanto riguarda la prevenzione del furto di un veicolo, pertanto è opportuno garantire che i numeri di identificazione trasmessi alla Commissione e al SEE non siano resi pubblici.
- (11) Associando i numeri di identificazione comunicati dagli Stati membri a quelli forniti dai costruttori, la Commissione, coadiuvata dal SEE, dovrebbe identificare i costruttori e i veicoli interessati e preparare l'insieme di dati provvisori a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012, articolo 10 *ter*.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell'omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione di nuovi veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (EU) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- (12) Al fine di garantire piena coerenza tra i requisiti del monitoraggio stabiliti del regolamento (UE) n. 510/2011 e i requisiti relativi alle autovetture previsti dal regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, è opportuno adeguare le prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 510/2011, allegato II, sulla fornitura di dati aggregati e la metodologia per la determinazione delle informazioni sul monitoraggio del CO₂ per i veicoli commerciali leggeri.
- (13) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 510/2011 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dati dettagliati

1.1 Veicoli completi immatricolati come N₁

Nel caso di veicoli completi con omologazione CE nella categoria N₁, gli Stati membri registrano, per ciascun anno civile, i seguenti dati dettagliati per ciascun veicolo commerciale leggero nuovo in occasione della prima immatricolazione nel loro territorio:

- a) costruttore;
- b) numero di omologazione, con la sua estensione;
- c) tipo, variante e versione;
- d) marca;
- e) categoria di veicolo omologato;
- f) categoria di veicolo immatricolato;
- g) emissioni specifiche di CO₂;
- h) massa in ordine di marcia;
- i) massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;
- j) impronta: interasse, carreggiata dell'asse sterzante e carreggiata dell'altro asse;
- k) tipo di carburante e modalità carburante;
- l) cilindrata;
- m) consumo elettrico;
- n) codice della tecnologia innovativa o del gruppo di tecnologie innovative e riduzione delle emissioni di CO₂ da esse determinata;
- o) numero di identificazione del veicolo.

Va usato il formato stabilito al punto 2 della parte C.

1.2 Veicoli omologati con un sistema a più fasi e immatricolati come veicoli di categoria N₁

Nel caso di veicoli omologati con un sistema a più fasi (in appresso, "veicoli omologati in più fasi") e immatricolati come veicoli di categoria N₁, gli Stati membri, per ciascun anno civile, registrano i seguenti dati dettagliati per quanto riguarda:

- a) il veicolo di base (incompleto): i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), i), n) e o), del punto 1.1, o, in alternativa ai dati specificati nelle lettere h) e i), la massa aggiunta standard fornita nel quadro delle informazioni relative all'omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato I, punto 2.17.2;
- b) il veicolo di base (completo): i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), i), n) e o) del punto 1.1;
- c) il veicolo completato: i dati di cui alle lettere a), f), g), h), j), k), l), m) e o) del punto 1.1.

Qualora uno dei dati di cui alle lettere a) e b) del presente punto non possa essere fornito per il veicolo di base, lo Stato membro fornisce i dati relativi al veicolo completato.

Per i veicoli completati di categoria N₁ va usato il formato stabilito al punto 2 della parte C.

Il numero di identificazione del veicolo di cui alla lettera o) del punto 1.1 non è reso pubblico»;

b) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri stabiliscono, per ogni anno civile:

- a) le fonti utilizzate per la raccolta dei dati dettagliati di cui al punto 1;
- b) il numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi oggetto di omologazione CE;
- c) il numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi oggetto di omologazione in più fasi, se disponibile;
- d) il numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi omologati individualmente;
- e) il numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi omologati a livello nazionale in piccole serie.»;

2) La parte B è modificata come segue:

a) la parte introduttiva e il punto 1 sono modificati come segue:

«B. Metodologia per accertare i dati di monitoraggio delle emissioni di CO₂ prodotte dai veicoli commerciali leggeri nuovi

I dati di monitoraggio che gli Stati membri sono tenuti a determinare ai sensi della parte A, punti 1 e 3, del presente allegato sono ricavati secondo il metodo descritto nella presente parte.

1. Numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati

Gli Stati membri determinano il numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel loro territorio nell'anno di monitoraggio interessato, suddiviso in veicoli soggetti a omologazione CE, omologazione individuale e omologazione nazionale di piccole serie nonché, se disponibile, il numero di veicoli omologati in più fasi.»;

b) il punto 4 è soppresso;

c) al punto 7 è aggiunto il seguente comma:

«Sebbene ai fini della parte C del presente allegato sia richiesta la massa aggiunta standard, laddove tale valore relativo alla massa non possa essere determinato, ai fini del calcolo in via provvisoria dell'obiettivo per le emissioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 4, è possibile utilizzare la massa in ordine di marcia del veicolo completato.

Se il veicolo di base è un veicolo completo, ai fini del calcolo dell'obiettivo di emissione specifica è utilizzata la massa in ordine di marcia di tale veicolo. Tuttavia, qualora tale valore relativo alla massa non possa essere determinato, ai fini del calcolo in via provvisoria dell'obiettivo per le emissioni specifiche è possibile utilizzare la massa in ordine di marcia del veicolo completato.»;

3) La parte C è sostituita dalla seguente:

«C. Formati per la comunicazione di dati

Per ogni anno, gli Stati membri comunicano i dati di cui al presente allegato, parte A, punti 1 e 3, secondo il formato indicato di seguito:

Sezione 1 — Dati aggregati risultanti dal monitoraggio

Stato membro ⁽¹⁾	
Anno	
Fonte dei dati	
Numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi oggetto di omologazione CE	

Numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi omologati individualmente	
Numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi omologati a livello nazionale in piccole serie	
Numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi oggetto di omologazione in più fasi (se disponibile)	

(¹) Codici ISO 3166 alpha-2 ad eccezione della Grecia e del Regno Unito i cui codici sono, rispettivamente, "EL" e "UK".

Sezione 2 — Dati dettagliati risultanti dal monitoraggio — per ciascun veicolo

Riferimento alla parte A, sezione 1.1	Dati dettagliati per ciascun veicolo immatricolato (¹)
a)	Nome del costruttore secondo la denominazione standard UE (²)
	Nome del costruttore secondo la dichiarazione OEM VEICOLO COMPLETO/VEICOLO DI BASE (³)
	Nome del costruttore secondo la dichiarazione OEM VEICOLO COMPLETATO (³)
	Nome del costruttore nel registro dello Stato membro (²)
b)	Numero di omologazione e relativa estensione
c)	Tipo
	Variante
	Versione
d)	Marca
e)	Categoria di veicolo omologato
f)	Categoria di veicolo immatricolato
g)	Emissioni specifiche di CO ₂
h)	Massa in ordine di marcia VEICOLO DI BASE
	Massa in ordine di marcia VEICOLO COMPLETATO/VEICOLO COMPLETO
i) (⁴)	Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile
j)	Interasse
	Larghezza dell'asse sterzante (asse 1)
	Larghezza dell'altro asse (asse 2)
k)	Tipo di carburante
	Modalità carburante

Riferimento alla parte A, sezione 1.1	Dati dettagliati per ciascun veicolo immatricolato ⁽¹⁾
l)	Cilindrata (cm ³)
m)	Consumo elettrico (Wh/km)
n)	Codice della tecnologia innovativa o gruppo di tecnologie innovative
	Riduzione emissioni mediante tecnologia/a innovativa/e
o)	Numero di identificazione del veicolo
Direttiva 2007/46/CE, allegato I, punto 2.17.2 ⁽⁵⁾	Massa aggiunta standard (se applicabile in caso di veicoli omologati in più fasi)

Note:

- (¹) Qualora, per i veicoli omologati in più fasi, non possano essere forniti dati relativi al veicolo di base, lo Stato membro fornisce come minimo i dati del veicolo completato in questo formato. Nel caso in cui non possa essere fornito il numero di identificazione, sono forniti tutti i dati dettagliati per il veicolo completo, per il veicolo completato nonché per il veicolo di base conformemente alle lettere a), b) e c) del punto 1.2 del presente allegato.
- (²) Nel caso di omologazione nazionale in piccole serie (*national small series*, NSS) o di omologazioni individuali (*individual approvals*, IVA), il nome del costruttore è indicato nella colonna "Nome del costruttore nel registro dello Stato membro", mentre nella colonna denominata "Nome costruttore secondo la denominazione standard UE" è indicata una delle seguenti diciture: "AA-NSS" o "AA-IVA", a seconda dei casi.
- (³) Nel caso di veicoli omologati in più fasi è indicato il costruttore del veicolo di base (incompleto/completo). Se il costruttore del veicolo base non è disponibile, è indicato solo il costruttore del veicolo completato.
- (⁴) Nel caso di veicoli omologati in più fasi è indicata la massa massima a carico tecnicamente ammissibile del veicolo di base.
- (⁵) Nel caso di veicoli omologati in più fasi, la massa in ordine di marcia e la massa massima a carico tecnicamente ammissibile del veicolo di base possono essere sostituite dalla massa aggiunta standard specificata nelle informazioni relative all'omologazione conformemente alla direttiva 2007/46/CE, allegato I, punto 2.17.2.»